# Bonus alberghi anche per il 2022. A chi spetta

Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive resterà in vigore anche nel 2022. La proroga per un ulteriore anno dell’operatività del beneficio, precedentemente limitato al biennio 2020-2021, è prevista dal decreto Sostegni bis. Potranno usufruire del bonus, riconosciuto nella misura del 65% per le spese sostenute, le strutture ricettive turistico-ricettive, gli agriturismi, le strutture termali, anche per le spese per la realizzazione di piscine termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e parchi vacanza.

Un anno in più per il **bonus alberghi**. Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive sarà valido **anche nel 2022**.

L’estensione del periodo di vigenza dell’agevolazione, precedentemente limitata al biennio 2020-2021, è contenuta nel **decreto Sostegni bis** ([D.L. n. 73/2021](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/05/26/decreto-sostegni-bis-novita-imprese-professionisti)).

Le **risorse** messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a **100 milioni di euro**.

Ma non c’è solo la proroga come novità. La disciplina del bonus è stata oggetto di modifica anche da parte della legge di conversione del primo decreto Sostegni.

Al momento però il credito d’imposta è ancora sulla carta. Manca infatti il decreto ministeriale di aggiornamento delle disposizioni attuative.

## **Proroga fino a tutto il 2022**

Il decreto Sostegni bis (art. 7, comma 5), in particolare, interviene sull’art. 79 del [decreto Agosto](https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/08/28/bonus-alberghi-incentivo-rafforzato-nuove-modalita-fruizione) (D.L. n. 104/2020), che ha riproposto il credito d’imposta per la **riqualificazione** e il **miglioramento** delle **strutture turistico-ricettive** previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Secondo il contenuto dell’art. 79 del decreto Agosto, nella versione ante decreto Sostegni bis, il credito d’imposta era riconosciuto per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Il decreto Sostegni bis ne prolunga la durata per un ulteriore periodo d’imposta.

Nello specifico, viene previsto che il bonus spetta per le spese sostenute nei **tre periodi di imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

## **A chi spetta**

Sotto il profilo soggettivo, dalla lettura combinata dell’art. 10 del D.L. 83/2014 e dell’art. 79 del decreto Agosto, il credito d’imposta spetta:

- alle **imprese alberghiere** (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali);

- alle strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;

- agli **stabilimenti termali** di cui all'articolo 3 della Legge n. 323/2000;

- alle strutture ricettive all’aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: i **campeggi**, i **villaggi turistici**, le aree di sosta, i parchi vacanza.

## **Interventi agevolabili**

Se l’ambito soggettivo è definito abbastanza precisamente, non altrettanto si può dire dell’ambito oggettivo.

Né il decreto Agosto né il decreto Sostegni bis infatti indicano in modo specifico le tipologie di interventi ammessi all’agevolazione. Tuttavia, il decreto Agosto prevede che, per quanto non diversamente disposto, si devono osservare, ove applicabili, le disposizioni di cui all’art. 10 del suddetto D.L. 83/2014.

Pertanto, in base a tale rimando, il credito d’imposta spetterebbe per:

- interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero interventi di **manutenzione straordinaria**, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;

- interventi di eliminazione delle **barriere architettoniche**;

- interventi di incremento dell’**efficienza energetica**;

- acquisto di **mobili e arredi**.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 10 del D.L. n. 83/2021, il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali.

Per i soli stabilimenti termali, per espressa previsione normativa, sono altresì agevolabili le spese sostenute per:

- la realizzazione di **piscine termali**;

- l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

## **Misura credito d’imposta**

Il credito di imposta è pari al **65% delle spese sostenute** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in un’unica soluzione.

Il benefico ottenuto:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

## **Aiuto anche in Temporary Framework**

Come precedentemente accennato, la proroga disposta dal decreto Sostegni bis non è l’unica novità.

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta sono state anche apportate anche con la legge di conversione del primo decreto Sostegni (l. n. 69/2021).

Il comma 1-bis dell’art. 28, in particolare, interviene sul comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Il testo originario della disposizione prevedeva che il credito d'imposta fosse riconosciuto in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l'importo totale massimo degli aiuti ottenuti da una impresa a titolo di “de minimis” non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il nuovo comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014 post l. n. 69/2021, invece, prevede che il credito di imposta è riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento “de minimis”, ma anche nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (Temporary Framework).

Con la modifica si consente, quindi, di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti “de minimis”, anche nei **più ampi limiti** del **Temporary Framework**.

|  |
| --- |
| **Attuazione**Per la concreta fruizione del credito d’imposta manca ancora il **decreto** del **Ministro dei beni e delle Attività culturali** con cui dovranno essere adeguate le disposizioni attuative, dettate da ultimo dal decreto interministeriale 20 dicembre 2017 n. 598.Secondo la tempistica fissata dal decreto Agosto, tale decreto di aggiornamento avrebbe dovuto essere emanato entro fino agosto/inizio settembre 2020.In base al decreto interministeriale n. 598/2017, per accedere al credito di imposta è necessario presentare apposita domanda in via telematica e il beneficio è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. |

## **Novità in sintesi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Decreto Sostegni bis** | Proroga per un **ulteriore periodo di imposta**: il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ante modifica il credito di imposta spettava per le spese sostenute nei 2 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019) |
| **Nuove risorse** disponibili per la nuova annualità: **100 milioni di euro** per il 2022 |
| **Legge di conversione del primo decreto Sostegni** | Aiuto anche in **Temporary Framework**: il credito d’imposta è concesso **oltre** che nei **limiti del “de minimis”** anche nel rispetto dei limiti consentiti dal Temporary Framework |